

N. R.G. 2016/12839



TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Tribunale civile di Venezia, in persona del Giudice dott.ssa Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.150/11, dell'art. 702 bis ss.c.p.c. del Dlgs n. 2521/07, del Dlgs n. 25/2008 e del D.Lgs. 286/1998, nella causa civile in primo grado, iscritta al **n.12839/16 R.G.**, promossa da:

██████████, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Tacchi Venturi, con domicilio eletto presso il suo studio, per mandato in atti

RICORRENTE

contro

Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale di Verona.

RESISTENTE

Con ricorso del 05.12.2016 ██████████, nato a Moura, regione di Dhaka, in Bangladesh il 01.01.1997, proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione internazionale n. VR0002145 del 19.10.2016, notificato il 15.11.2016 e chiedeva, in via principale, accertarsi il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di rifugiato e, in via subordinata, concedersi allo stesso la protezione sussidiaria, nonché, in via ulteriormente subordinata, concedersi la protezione umanitaria.

Il ricorrente, a sostegno della sua domanda, dichiarava di avere lasciato il suo Paese il 24.02.2013 e di avere sempre vissuto nel villaggio di Moura con la famiglia, composta dalla madre e da due sorelle, precisando che il padre era un commerciante di cosmetici, simpatizzante del partito BNP, morto a causa delle lesioni ricevute dai rivali del partito politico.



Assumeva che mentre si trovava nel negozio di cosmetici era stato avvicinato da alcuni individui, tra cui il fratello del sindaco, appartenenti al partito Awami, che gli avevano chiesto dei soldi, una somma elevata che non aveva corrisposto e che sarebbe servita per una grande festa che doveva organizzare il loro partito.

Sosteneva che a causa del suo rifiuto era stato picchiato da quegli uomini che lo avevano pure accusato ingiustamente di vendere droga, per cui la polizia, mentre lui si trovava in ospedale per curarsi le lesioni subite a causa delle percosse, era entrata nel negozio, danneggiandolo, al fine di cercare l'eventuale droga.

Nessuno si costituiva per la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona.

Precisate le conclusioni all'udienza del 31.01.2018, la causa é ora all'esame per la decisione.

* * *

Ciò posto, introduttivamente va dichiarata la contumacia del Ministero dell'Interno, ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi, mentre, nel merito, il ricorso é parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

Appare opportuno, tuttavia, prima di affrontare il merito, fornire in via preliminare, un sintetico ragguaglio del frastagliato quadro normativo che viene in rilievo nel caso di specie.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, attuativo della direttiva 2004/83 CE, recante le norme minime sull'attribuzione , a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale – disciplina, sulla base dei principi espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 (ratificata con legge n. 722/54 e modificata dal Protocollo di New York del 31.06.67 ratificato con legge n.95/70) definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

La Convenzione di Ginevra del 1951, poi recepita nell'art. 2, comma 1, let. e del citato decreto legislativo 251/07, definisce rifugiato colui che..” *cittadino straniero il quale, per timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui é cittadino e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di questo Paese*” oppure, colui che “*apolide, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale,*



a seguito di tali avvenimenti non può o, a casa di siffatto timore, non vuole tornarvi, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10”.

Da tale definizione si ricava che elemento essenziale per la configurazione dello status di rifugiato é innanzitutto il “*timore fondato*” che é caratterizzato sia da una componente soggettiva (timore), che corrisponde allo stato mentale del richiedente, da considerare, ai fini della credibilità, nel contesto culturale, economico e sociale dello stesso, sia da una componente oggettiva (fondatezza), che riguarda quelle circostanze oggettive esterne, senza le quali lo stato mentale del richiedente non ha rilevanza, poiché ingiustificato.

Altro elemento essenziale é il pericolo di “*essere perseguitato*” e l'aver subito nel passato atti persecutori; tale elemento costituisce un grave indizio della fondatezza del timore di poterli subire anche nel futuro, in caso di rientro nel Paese di origine.

La persecuzione, inoltre, può provenire tanto da organi statuali che da parte di partiti ed organizzazioni, nonché, in generale, da soggetti non statuali, in tale ultima ipotesi, solo se lo Stato di origine non voglia o non sia in grado di fornire una adeguata protezione al richiedente contro quei comportamenti.

L'art. 1, lett. g) e h) del D.lgs 251/07, chiarisce, invece, che é persona ammissibile alla protezione sussidiaria, “*il cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese di origine , o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e il quale non può ,o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.*

Il danno grave, individuato dal richiamato art 14 viene individuato nella: a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il nostro ordinamento, inoltre, riconosce una ulteriore forma di tutela dello straniero, disciplinata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. 286/98, il quale dispone che “*il rifiuto o la revoca del permesso di*



soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.

I presupposti per il rilascio di tale permesso di soggiorno, a differenza di quanto previsto per gli istituti precedentemente richiamati, non sono definiti in modo analitico, giacché non viene fornita alcuna indicazione normativa sul modo e sui limiti entro i quali debba essere circoscritta la nozione di “motivi umanitari”.

La giurisprudenza maggioritaria, tuttavia, ha ritenuto che la forma di protezione per motivi umanitari debba essere riconosciuta in capo a quei soggetti che si trovano esposti a particolari condizioni di vulnerabilità per cause dipendenti da fattori soggettivi, come ad esempio motivi di salute o di età, oppure per ragioni oggettive, connesse, in particolare, alla situazione sociale, economica, politica, umanitaria nella quale si trova il paese di provenienza del richiedente, come ad esempio una grave instabilità politica, violenza generalizzata, persistenti violazioni dei diritti umani, carestie disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari.

L'ampio margine di discrezionalità che il legislatore ha riservato nell'interpretazione della norma, richiede un rigoroso vaglio critico da parte del giudice al fine di non vanificare la ratio di protezione ed evitare una abnorme estensione dell'istituto in esame.

Vi è, infine, da rilevare, allo scopo di meglio comprendere il sistema di tutele sopra richiamate, che l'onere della prova ex art. 2697 c.c., gravante ordinariamente sul ricorrente, nella specifica materia della protezione internazionale ed umanitaria, deve essere interpretato in modo attenuato, stante la minore disponibilità di prove da parte del ricorrente, con la conseguenza che debba riconoscersi in capo al giudicante poteri officiosi finalizzati all'acquisizione di tutte le notizie ed informazioni necessarie ai fini della ricostruzione della situazione relativa al Paese di origine del ricorrente.

Al riguardo l'art. 3 del d.lgs 251/07 dopo aver stabilito che il ricorrente deve provare il pericolo cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività ed alla attualità del rischio, al successivo comma 5 dispone che, qualora taluni elemento o aspetti delle dichiarazioni rese dal richiedente non siano suffragati da prove, essi sono comunque considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:



- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed é stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili;
- d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile, salvo che non ricorra un giustificato motivo;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente é attendibile.

Premesso il quadro normativo di riferimento, occorre esaminare le doglianze avanzate dal ricorrente con riferimento al provvedimento emesso dalla Commissione, che ha ritenuto priva di coerenza la storia personale del ricorrente, in verità rimasta dubbia anche a questo giudicante, anche se meglio precisata in sede di interrogatorio.

Infatti, se come precisato dal ricorrente la polizia avrebbe cercato e non trovato la droga nel suo negozio, non si intuisce per quale ragione le forze dell'ordine avrebbero potuto ancora cercarlo.

Né é stata fornita alcuna prova in merito alle accuse, sia pure ingiuste, rivolte nei suoi confronti dai sostenitori del partito rivale, atteso che non risulta prodotto alcun mandato di cattura nei suoi confronti.

Non sussiste, pertanto, alcuno dei presupposti per la concessione della invocata protezione internazionale, per cui correttamente la Commissione Territoriale ha respinto tale domanda, nella duplice forma di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, non intravedendosi nella storia personale alcuna persecuzione ai sensi dell'art.1, lett. a) della Convenzione di Ginevra, né alcun grave danno ai sensi dell'art. 14 del d.lgs n.251/07.

Non condivisibile è, invece, il mancato riconoscimento in favore del ricorrente della protezione umanitaria, sia in considerazione della sua giovane età, sia in considerazione del fatto che lo stesso abbia dato prova di essersi integrato in Italia, dove ha trovato un'occupazione lavorativa, per cui è evidente che se costretto a dover rientrare nel suo Paese, precipiterebbe in uno stato di prostrazione, dopo i sacrifici profusi.

Quanto alle spese, la natura del provvedimento ne rende equa la compensazione.

P.Q.M.



Accoglie parzialmente il ricorso e riconosce a [REDACTED], nato a Moura, regione di Dhaka, in Bangladesh il 01.01.1997, la protezione umanitaria.

Compensa le spese di lite.

La presente ordinanza é stata letta in udienza al termine della Camera di Consiglio e costituisce parte integrante del verbale di udienza.

Venezia, 31.01.2018

Il Giudice

Dott.ssa Carmela Convertini